

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.152 DEL 07/03/14



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

CORRETTO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO	1
MACCHINISTA SOLO: OSTACOLO PER I SOCCORSI	4
AMBIENTE SVENDUTO, COMUNICATO DI PEACELINK SULLE RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO	6
INAIL: IL RISCHIO DI ESPLOSIONE E L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE	7
PILLOLE DI SICUREZZA: IL BUON USO DELLE SCALE	9
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA TESTA E PER L'UDITO	11
AMBIENTI CONFINATI: LE ISTRUZIONI PER LA FASE PREPARATORIA DEI LAVORI	13
LEGGE DI CONVERSIONE: LE PROROGHE IN MATERIA DI SICUREZZA	16

CORRETTO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.40

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO

Ciao Marco,

sono il RLS di un'azienda di igiene ambientale e volevo il tuo parere in merito a un dubbio di interpretazione del contratto di lavoro che secondo me può avere importanti ripercussioni sulla salute dei lavoratori.

L'argomento che volevo sollevare è il seguente: l'articolo 15 del CCNL Federambiente alle pagine 74 e 75 differenzia nei profili esemplificativi le attività svolgibili per il 2° livello contrattuale e per il 3° livello.

Io credo, dall'analisi della lettura del CCNL stesso, che un lavoratore assunto al 2° livello non possa condurre veicoli compattatori per la raccolta dei rifiuti, mentre uno inquadrato al 3° livello lo possa fare.

Per quanto riguarda i pesi dei veicoli che possono essere condotti, in entrambi i casi sono identici e regolati dal possesso della patente Categoria B, quindi con il massimo di carico complessivo di 3,5 T.

Evidentemente però l'attrezzatura compattante potrebbe richiedere una maggiore professionalità e una maggiore formazione in termini di sicurezza, legiferata dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs.81/08.

Tu cosa ne pensi?

Saluti.

RISPOSTA

Ciao,

la mia interpretazione deriva da una attenta lettura delle declaratorie riportate nel CCNL Federambiente del 17 giugno 2011 e da considerazione di carattere legislativo relative alla sicurezza sul lavoro, come da D.Lgs.81/08.

Per il 2° livello professionale la declaratoria del CCNL specifica:

"Lavoratori che, [...] eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3".

La declaratoria mette pertanto in evidenza la necessità di possedere soltanto conoscenze generiche del processo lavorativo e specifica che nella conduzioni di veicoli sono esclusi quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.

Per il 3° livello professionale la declaratoria del CCNL specifica:

"Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B"; svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti

preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento".

La declaratoria mette pertanto in evidenza la necessità non solo di conoscenze generiche, come per il 2° livello, ma di preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, che prevede pertanto un livello di informazione, formazione e addestramento più approfondito.

Quest'ultima affermazione indica che, oltre alla normale conduzione di veicoli, non dotati di attrezzature specifiche, per i quali è necessaria solo la patente B, (e per i quali quindi l'abilitazione alla guida è già assicurata dallo Stato per tramite della patente), il lavoratore del 3° livello deve essere ulteriormente informato, formato e addestrato sull'utilizzo di attrezzature specifiche come quelle per esempio dei compattatori (sistema di sollevamento, sistema di compattazione, pedane, ecc.).

Oltre a ciò, tra i profili esemplificativi per il 3° livello previsti dal CCNL sono chiaramente indicati *"spazzatrici, innaffiatrici, compattatori"*, cioè quelli esplicitamente esclusi invece dalla declaratoria per gli addetti di 2° livello.

Pertanto da un punto di vista contrattuale, relativamente ai mezzi da utilizzare:

- gli addetti di 2° livello possono condurre semplici veicoli, per i quali è solo necessaria la patente B (autovetture, furgoni sotto i 35 quintali), ma non spazzatrici, innaffiatrici, compattatori, in quanto esplicitamente esclusi dalla declaratoria perché dotati di specifiche attrezzature;
- gli addetti di 3° livello possono invece condurre non solo semplici veicoli, per i quali è solo necessaria la patente B (autovetture, furgoni sotto i 35 quintali), ma anche spazzatrici, innaffiatrici, compattatori (purché sotto i 35 quintali), in quanto esplicitamente compresi tra i profili esemplificativi, in quanto dotati di specifiche attrezzature.

Da un punto di vista della legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro, sono numerosi gli articoli che confermano i principi analizzati da un punto di vista prettamente contrattuale.

Riporto a seguire i principi generali, direttamente applicabili al caso in esame, tratti dal D.Lgs.81/08:

- articolo 18, comma 1, lettera c) *"Il datore di lavoro [...] e i dirigenti [...] devono, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza";*
- articolo 20, comma 2, lettera g) *"I lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori";*
- articolo 36, comma 1, lettera a) *"Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta [...]";*
- articolo 37, comma 1, lettera b) *"Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza [...] con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda";*
- articolo 73, comma 1 *"Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza";*
- articolo 73, comma 2 *"Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro [...]";*
- articolo 73, comma 4 *"Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone".*

I principi generali di tutela che hanno ispirato il legislatore italiano (anche a seguito delle relative Direttive Europee), è quello secondo il quale ogni lavoratore, per essere abilitato all'utilizzo di una attrezzatura di lavoro, deve essere preventivamente informato, formato e addestrato secondo livelli di competenza e professionalità, richiesti in proporzione al livello di rischio che la stessa attrezzatura può comportare.

Ovviamente tale informazione, formazione e addestramento non può (nel caso in esame) essere la stessa tra chi guida autoveicoli per cui l'abilitazione statale conferita dal possesso della patente B è sufficiente e chi guida invece attrezzature complesse con rischi diversi, specifici e maggiori.

Tali principi confermano (ovviamente a livello generale e non di specifico ambito, per il quale il citato CCNL è molto più che chiaro), le mie interpretazioni di cui sopra.

Rimango, come al solito a disposizione per ulteriori commenti e chiarimenti.

Marco Spezia

* * * * *

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SERVIZI AMBIENTALI
STIPULATO IL 17 GIUGNO 2011 TRA FEDERAMBIENTE E LE SEFIGRETERIE NAZIONALI DI
CGIL, CISL, UIL, FIADEL

CAPITOLO IV

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 15 – Sistema di Classificazione unica del personale

2° LIVELLO PROFESSIONALE

Declaratoria:

Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.

Profili esemplificativi:

- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali; ecc.

3° LIVELLO PROFESSIONALE

Declaratoria:

Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B". Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.

Profili esemplificativi:

- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, inaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;

- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria; ecc.

MACCHINISTA SOLO: OSTACOLO PER I SOCCORSI

Da: ancora IN MARCIA
<http://www.inmarcia.it>

**GUARINIELLO INTERVIENE SU EQUIPAGGIO A MACCHINISTA SOLO: RIVEDERE GLI EQUIPAGGI PER GARANTIRE IL PRONTO SOCCORSO
ASSORDANTE SILENZIO SINDACALE SUL TEMA**

Roma, 4 febbraio 2014

Grazie all'infaticabile lavoro degli RLS del Piemonte e di molti altri nostri compagni di lavoro, torna d'attualità la questione del "pronto soccorso" sui treni.

E' stato notificato ieri, dalla stessa azienda, a tutti gli RLS dei macchinisti e dei capotreno di Trenitalia delle divisioni interessate, un provvedimento emesso dalla ASL di Torino, su delega della Procura, con cui si impone all'AD di Trenitalia, Vincenzo Soprano e ad altre imprese ferroviarie minori, di "risolvere" l'effettività dei soccorsi ai lavoratori presenti a bordo.

Il tema aveva già suscitato molte polemiche in occasione della morte di un viaggiatore non soccorso immediatamente, avvenuta nel novembre 2011 per un malore sul Frecciarossa tra Torino e Milano.

Il provvedimento, emesso per competenza territoriale dalle ASL Torino 1 e Torino 4 ai sensi della normativa per la sicurezza del lavoro, che segue uno analogo della procura di Roma, potrà avere ricadute significative sull'organizzazione del lavoro nei treni di tutta Italia, comprese le "Frecce" di Trenitalia, Italo di NTV, ecc. e mettere fine al lungo braccio di ferro che vede da anni i macchinisti contrastare la riduzione dell'equipaggio siglata, tra molte polemiche, dai sindacati nel maggio 2009. Le indagini della ASL Torino 4 hanno riguardato anche l'inadeguatezza, per il pronto soccorso del nuovo tratto di linea AV.

Oltre al peggioramento delle nostre condizioni di lavoro abbiamo sempre denunciato che nei treni guidati da un solo macchinista, in caso di infortunio o malore in linea di un componente dell'equipaggio, sia macchinista, che capotreno, il treno non può più muoversi e non ci viene garantito un soccorso in tempi rapidi come avviene invece, nei treni con due macchinisti.

La motivazione del verbale di prescrizione emesso a seguito delle denunce presentate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sarebbe da ricondurre al ritardo imponderabile e all'inaffidabilità delle procedure di soccorso attualmente in vigore.

Esse sono oggi basate sulla ricerca da parte del capotreno di un "medico a bordo" o di un macchinista che viaggi fuori servizio. Fattispecie che violerebbe, secondo la procura, il dovere e l'obbligo di ogni impresa di organizzare un sistema di pronto soccorso certo ed efficace. La conclusione della procura è giunta dopo lunghe indagini effettuate dagli ispettori piemontesi con sopralluoghi e verifiche tecniche sui protocolli di emergenza concordati tra le imprese ferroviarie, il gestore della rete, RFI Spa e il 118.

Questo provvedimento adottato sulla base del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro speriamo possa contribuire a riaprire il dibattito per colmare anche il grande vuoto normativo riguardo al diritto dei nostri viaggiatori a un pronto soccorso sui treni.

Secondo gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno redatto il verbale dovranno essere "garantite tempistiche adeguate di soccorso sanitario nei tempi più rapidi possibili, come avviene, ad esempio, nel caso di treni con condotta a doppio agente".

Infatti, se il macchinista che guida da solo subisce un malore grave o un infortunio, i sistemi di sicurezza fermano il treno in linea, ma non essendoci a bordo altri ferrovieri abilitati a guidare, il convoglio resterebbe fermo in un luogo qualsiasi della rete.

Basta pensare a cosa succederebbe in caso di sosta forzata in linea, in galleria o su un viadotto in attesa dell'arrivo dei soccorsi: potrebbero trascorrere anche molte ore prima che sia individuata la posizione esatta del treno e che questo sia raggiunto dai soccorsi per fornire all'infortunato la necessaria assistenza qualificata.

La gran parte dei binari italiani corrono infatti in zone "irraggiungibili" dai normali mezzi di soccorso del 118.

Trenitalia ha ora 90 giorni di tempo per rivedere la valutazione del rischio e formulare idonee correzioni all'organizzazione del lavoro per garantire la tempestività dei soccorsi.

Scarica la Prescrizione della ASL Torino 1 al link:

http://www.inmarcia.it/DOC/Prescrizioni_Pronto_Soccorso_agente_solo/Prescrizione_Soprano_PRONTO_SOCCORSO_ASL_Torino1_del_9_dicembre_2013.pdf

Scarica la Prescrizione della ASL Torino 4 per la Linea AV al link:

http://www.inmarcia.it/DOC/Prescrizioni_Pronto_Soccorso_agente_solo/Prescrizione_Soprano_PRONTO_SOCCORSO_ASL_Ivrea_Chivasso_Torino4_del_23-1-2014_LIGHT.pdf

AMBIENTE SVENDUTO, COMUNICATO DI PEACELINK SULLE RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO

Da: Peacelink
<http://www.peacelink.it>

IL COMUNICATO STAMPA DELLA REDAZIONE DI PEACELINK
6 marzo 2014

La Procura della Repubblica di Taranto ha depositato le richieste di rinvio a giudizio dopo la conclusione della fase delle indagini e degli interrogatori. Emerge un quadro allarmante di inquinamento che la città ha subito, come accertato dalle perizie.

Ma il nodo su cui occorre riflettere è quello politico. Mentre la Procura ha agito su segnalazioni ed esposti dei cittadini, la politica di governo ha in questi anni elargito lodi e apprezzamenti verso i Riva e la loro politica aziendale. In tribunale ci va ora chi ha ignorato la pressione di noi cittadini. Mentre noi ci opponevamo, loro approvavano l'autorizzazione AIA all'Ilva su cui la Procura ha acquisito faldoni di materiale scottante.

Vendola, Florido e Stefano dovranno comparire davanti al giudice dell'udienza preliminare con questo passato di sordità alle nostre richieste pressanti e motivate. Le accuse ai Riva sono gravi, ma ancora più grave è la rottura del rapporto di fiducia che si è consumata fra i politici che si accordavano con Archinà e una larga fetta di cittadini oggi delusi. Quei cittadini avevano sostenuto con grande speranza Vendola, Florido e Stefano.

Oggi viviamo lo strappo definitivo di una grande illusione. Ma nonostante tutto ciò, nessun mea culpa abbiamo ascoltato. Tutto sta avvenendo in un clima surreale. E' come se fossero venute meno nei partiti (di cui Florido, Vendola e Stefano sono espressione) le difese immunitarie e la stessa capacità di indignazione. Nessuno si dimette. Nessuno chiede le dimissioni. Il Palazzo è muto.

Oggi assistiamo alla fine ingloriosa di un sistema di potere. Auspichiamo che altre città inquinate seguano l'esempio di Taranto e che altre Procure indaghino sui disastri ambientali. Taranto è la punta di un iceberg.

Ferma restando la presunzione di innocenza, tutto questo non potrà non avere conseguenze se le ipotesi di reato venissero confermate in tutto o in parte. Per questo sosteniamo con convinzione l'azione della magistratura, senza la quale a Taranto avrebbero vinto le logiche dei poteri forti.

Quanto avviene a Taranto deve far riflettere i partiti in quanto si palesa un profondo malessere nel rapporto fra cittadini e potere e una giustificata diffidenza. La rigenerazione di questo rapporto civile e partecipativo passa attraverso il ristabilimento del principio di legalità e per la riattivazione della cittadinanza attiva e del controllo democratico.

Fulvia Gravame
Responsabile nodo PeaceLink Taranto

INAIL: IL RISCHIO DI ESPLOSIONE E L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

21 febbraio 2014

Una pubblicazione dell'INAIL affronta i fenomeni, i parametri fisici ed i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni. La normativa nazionale e europea, l'atmosfera esplosiva e i sistemi di protezione dalle esplosioni.

Benché il settore delle atmosfere potenzialmente esplosive sia regolamentato da due direttive, la direttiva ATEX 94/9/CE (recepita in Italia con D.P.R.126/98 entrato in vigore dal 1 luglio 2003) e la direttiva 99/92/CE (recepita in Italia con il D.Lgs.233/03 in vigore dal 10 settembre 2003), la loro applicazione richiede per costruttori e aziende un notevole impegno. Infatti comporta non solo azioni e valutazioni sulle attrezzature e sui luoghi, ma anche la stesura di un Documento sulla protezione contro le esplosioni.

Se è presumibile che la grande industria (farmaceutica, petrolifera, ecc.) sia preparata a fronteggiare la complessità della nuova situazione, è probabile che sia più difficile per la piccola industria adeguarsi allo spirito delle due direttive.

Proprio in considerazione delle esigenze della piccola e media impresa, il Settore Ricerca, Certificazione e Verifica del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell'INAIL ha realizzato un documento in cui si trattano i fenomeni, i parametri fisici ed i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni, la cui conoscenza è essenziale per l'applicazione dei contenuti delle norme tecniche e di legge.

Stiamo parlando del documento dal titolo "Il rischio di esplosione, misure di protezione e implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE", realizzato da Fabio Pera e Massimo Giuffrida con la collaborazione di Francesca Ceruti e pubblicato nel dicembre del 2013.

Il documento, risultato di un'attività di ricerca che raccoglie i contenuti delle disposizioni di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro le esplosioni, si sofferma sul rischio di esplosione connesso con la presenza di atmosfera esplosiva, così come definita all'interno delle direttive Europee ATEX 94/9/CE e 99/92/CE e cioè "miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata". Si ricorda che non sono prese in considerazione le sostanze esplosive o instabili il cui utilizzo è regolamentato dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 773/31.

Ci soffermiamo, a titolo esemplificativo, sul quarto capitolo della dispensa, un capitolo dedicato ai sistemi di protezione dalle esplosioni.

Infatti un aspetto di primaria importanza nella gestione della sicurezza delle atmosfere potenzialmente esplosive è quello relativo ai sistemi di protezione così come definiti all'interno della Direttiva 94/9/CE (articolo 1, comma 3, punto b).

Tali sistemi devono essere diversi da quelli utilizzati per scopi produttivi o funzionali e devono avere la sola funzione di ridurre gli effetti dell'esplosione: devono pertanto essere immessi sul mercato in modo separato con la specifica prescrizione di sistemi autonomi.

In particolare tra i sistemi di protezione vi sono:

- sistemi di scarico dell'esplosione;
- sistemi di soppressione dell'esplosione;
- sistemi d'isolamento dell'esplosione (coclee, valvole di compartimentazione);
- barriere antifiamma, deviatori dell'esplosione, valvole.

La scelta e l'impiego di uno o più sistemi di protezione sono strettamente connessi al processo di analisi e valutazione del rischio di esplosione previsto dal Titolo XI del D.Lgs.81/08. La ridu-

zione degli effetti di una esplosione e la conseguente scelta dei dispositivi di protezione è legata a molteplici fattori, tra cui il tipo di processo produttivo, la logistica dell'impianto in cui potrebbe formarsi l'atmosfera esplosiva e fattori di tipo ambientale.

Inoltre il documento sottolinea l'importanza dell'aspetto progettuale (il complesso di scelte tecniche e dimensionali che consentono di ridurre gli effetti di una esplosione sin dalla fase di progetto) per la protezione dalle esplosioni: questo aspetto, unito alla scelta di un efficiente sistema di protezione, consente di raggiungere un soddisfacente grado di protezione in caso di esplosione, con il risultato di avere limitati fattori di danno e ridotti rischi per i lavoratori.

I sistemi di soppressione dell'esplosione si caratterizzano per il fatto che vengono impiegati per il rilevamento di una possibile esplosione e l'immediata soppressione nei suoi primi istanti, limitando fortemente l'incidenza di eventuali danni. La progettazione di un sistema di soppressione prevede l'impiego di apparecchiature di indicazione e controllo dell'inizio di una eventuale esplosione fin dai primi istanti in cui si pongono in essere le condizioni ad essa favorevoli. In genere, l'insieme di queste apparecchiature è identificato con l'acronimo CIE (Control and Indicating Equipment).

In merito poi ai sistemi di isolamento dell'esplosione, vi sono sistemi attivi che si basano sulla rilevazione preventiva dell'esplosione mediante sensori ed unità di controllo e sistemi passivi costituiti da dispositivi installati lungo le condotte di propagazione dell'esplosione (non richiedono sensori o sistemi di controllo).

In relazione alle specifiche esigenze e alla tipologia di impianto, si possono trovare varie tipologie di dispositivi per la realizzazione di un sistema di isolamento:

- valvole di protezione: possono essere sia attive che passive; quelle attive vengono controllate da sensori e, tramite il sistema di controllo, ne viene attivata la chiusura al momento dell'esplosione, per evitare che la stessa raggiunga le zone protette; quelle passive, per esempio quelle di non ritorno, flap valve, impediscono la propagazione dell'esplosione e del suo fronte di fiamma;
- valvole rotative: impiegate in lavorazioni che prevedono la formazione di polveri a rischio di esplosione, consentono di poter arrestare il fronte di fiamma e di abbassare la pressione di esplosione, attraverso il blocco del rotore: ciò consente inoltre di impedire l'eventuale scarico dei prodotti della combustione dopo l'esplosione;
- deviatori (diverters): permettono la deviazione della propagazione del fronte di esplosione consentendo di ridurre gli effetti: la norma che regola questo tipo di dispositivi è la EN 16020; si tratta di dispositivi passivi installati in contesti industriali che trattano polveri.

Inoltre, oltre ai componenti descritti, un altro sistema di protezione passivo contro le esplosioni è quello degli apparecchi resistenti all'esplosione che consiste nel prevedere opportune caratteristiche di resistenza meccanica degli apparecchi, che potrebbero essere soggetti ad una esplosione. La norma EN 14460 stabilisce i requisiti costruttivi che gli apparecchi devono possedere per resistere alle pressioni di esplosione ed a shock dovuti a esplosioni. In particolare la norma che definisce le grandezze di pressione da assumere come specifiche di progetto, i materiali e le definizioni è la EN 13445, nelle sue varie parti.

Infine ricordiamo che lo scarico di una esplosione (venting) è una misura finalizzata a ridurre gli effetti. E in relazione al tipo di sostanza che ha generato l'esplosione, gas o polvere, i sistemi di "venting" possono differire in modo sostanziale per tipologia costruttiva, dimensioni e posizione in funzione dell'involucro da proteggere. Le norme che regolano la progettazione e la definizione dei sistemi di scarico dell'esplosione sono la EN 14994 per i sistemi di "venting" da esplosioni dovute a gas, e la EN 14991 per quelle dovute a polvere.

Il documento "Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE" del dicembre 2013, realizzato da Fabio Pera e Massimo Giuffrida con la collaborazione di Francesca Ceruti, di INAIL, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, è scaricabile all'indirizzo:

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_120358.pdf

PILLOLE DI SICUREZZA: IL BUON USO DELLE SCALE

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

Un documento in rete indica le regole da ricordare per un buon uso delle scale. Quando possono essere usate, come collocarle, come muoversi, come sceglierle, come valutarne la sicurezza.

Pubblichiamo un estratto delle "pillole di sicurezza" elaborate da Regione Veneto, INAIL Direzione Regionale Veneto, EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) e COBIS (Comitato Paritetico Bilaterale Regionale per la Sicurezza), in merito all'uso delle scale.

Il breve documento, dal titolo "Il buon uso delle scale", ricorda innanzitutto che la regola principale è: quando puoi usa altre attrezzature!

QUANDO POSSONO ESSERE USATE

Per lavori in quota solo se:

- il livello di rischio è limitato e il lavoro è di breve durata;
- lo spazio non permette l'uso di attrezzature diverse (ad esempio perché stretto e non modificabile).

Per l'accesso a luoghi di lavoro in quota se sono il sistema più idoneo tenendo conto:

- della frequenza di passaggio;
- del dislivello;
- della durata di impiego;
- di consentire l'evacuazione;
- del fatto che non comportino rischi ulteriori di caduta;
- della presa nel punto d'arrivo.

COME COLLOCARLE

- lontano da fonti di energia elettrica con punti d'appoggio e superfici sicure (stabili, non scivolose, resistenti, "a livello" e sgombre);
- dare la giusta inclinazione (se troppo inclinata scivola, se troppo dritta si ribalta), quindi usare un "piede" di circa 1/4 dell'altezza servita (corrisponde ad un angolo di 75°);
- assicurare la parte superiore o inferiore dei montanti per evitare lo scivolamento del piede;
- mai vicino a porte o finestre;
- se doppia, aprirla completamente.

COME MUOVERSI

In salita e in discesa:

- stare sempre sulla linea mediana e con il viso rivolto alla scala;
- le mani, che devono essere sempre libere, si tengono saldamente ai pioli (presa sicura in caso di scivolamento dei piedi);
- mai saltare a terra;
- scendere sempre per spostare la scala.

Eseguire lavori su scale comporta un rischio aumentato.

E' opportuno dunque:

- limitarsi a lavori brevi;
- tenere il viso rivolto verso la scala;
- tenere i piedi sullo stesso piolo;
- mai stare a cavalcioni;
- non sporgersi troppo ai lati o indietro;
- non superare il terz'ultimo gradino;
- non salire mai in due sulla stessa scala;
- in caso di necessità, far trattenere la scala al piede da altra persona;
- usare il predellino solo come appoggio di attrezzi;
- tenere gli utensili da lavoro in borsa a tracolla o fissati alla cintura;
- se si usa una scala semplice a pioli, fissarla bene in altezza e usare una cintura di sicurezza.

COME SCEGLIERE LE SCALE

Scegliere quelle che garantiscono una maggior sicurezza secondo il tipo di lavoro:

- scale doppie a palchetto (miglior presa e appoggio perché hanno il guardia-corpo e il corrimano);
- scorrevoli e agganciate in alto (archivi, biblioteche e scaffalature);
- con dimensioni adatte al tipo di lavoro da svolgere.

COME VALUTARE LA SICUREZZA DELLA SCALA

- non usare scale "autocostruite" perché non garantiscono le caratteristiche di sicurezza richieste (ad esempio le scale in legno devono avere i pioli incastrati, essere prive di nodi e di listelli chiodati, avere dei "tiranti" superiori inferiori e intermedi);
- verificare che non ci siano danni ad elementi strutturali e che i piedini antisdrucchiolo siano presenti e in buono stato.

Il documento "Pillole di sicurezza: il buon uso delle scale" di Regione Veneto, INAIL Direzione Regionale Veneto, EBAV e COBISè scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131220_INAIL_PillolediSicurezza_ScalePortatili.pdf

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA TESTA E PER L'UDITO

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

27 febbraio 2014

Un documento presenta indicazioni sui vari dispositivi di protezione individuale utilizzabili nel mondo del lavoro. La normativa, le categorie dei DPI. Focus sui dispositivi di protezione del capo e dell'udito.

Con il termine "Dispositivo di Protezione Individuale" (DPI) si deve intendere qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (articolo 74, comma 1, D.Lgs.81/08). E sappiamo quanto i DPI siano importanti nel prevenire ed evitare infortuni e problemi di salute nel mondo del lavoro.

Per utilizzarli, sceglierli, verificarli, mantenerli correttamente è necessario conoscerli sia da un punto di vista normativo che pratico.

Per facilitare questa conoscenza l'Ente Scuola Edile di Cosenza, una struttura di natura bilaterale certificata e accreditata quale sede di progettazione e erogazione di formazione continua, ha pubblicato sul proprio sito le slide realizzate dall'ing. Daniele Galoppa (INAIL) dal titolo "Dispositivi di protezione individuale".

Il documento ricorda che, secondo quanto indicato dal D.Lgs.81/08, i DPI vanno usati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da:

- misure tecniche di prevenzione;
- mezzi di protezione collettiva;
- misure o procedimenti di organizzazione del lavoro.

Inoltre i dispositivi di protezione individuali devono essere conformi alla direttiva CEE 686/89 e successive modifiche recepita in Italia con il D.Lgs.75/92 (articolo 76, comma 1, D.Lgs.81/08) e in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più dispositivi di protezione individuale deve essere verificata la compatibilità dei DPI e ciascun DPI deve mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (articolo 76, comma 3, D.Lgs.81/08).

Il documento, dopo essersi soffermato sui criteri di scelta dei DPI e sugli obblighi di datore di lavoro e lavoratori, segnala che i DPI si dividono in tre categorie:

nella prima categoria sono compresi tutti i dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (esempio: guanti da giardinaggio, ditali per cucire, filtri protezione da raggi solari);

appartengono alla terza categoria i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (esempio: dispositivi contro le cadute dall'alto, apparecchi di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione dal rischio elettrico, ecc.);

appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano tra quelli della prima e della terza categoria (esempio: casco, guanti e scarpe da lavoro).

Le slide si soffermano in particolare sui DPI relativi alla protezione:

- dalle cadute dall'alto;
- del capo;
- delle mani;
- dei piedi;
- dell'udito;
- degli occhi e del viso;
- delle vie respiratorie;
- del corpo.

Rimandando i lettori alla visione integrale del documento, ricco di dettagli, tabelle e immagini, fermiamo la nostra attenzione su alcune tipologie di DPI.

Riguardo ai DPI del capo l'ing. Daniele Galoppa indica che:

- gli elmetti sono formati da un guscio esterno e da un rivestimento interno;
- il guscio esterno può essere in materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico, polietilene HD) o rinforzato (in fibre di vetro) o metallico (alluminio o lega leggera);
- il rivestimento interno è formato dalle fasce portanti, dalla fascia perimetrale, dalla fascia posteriore, dalla fascia antisudore e dall'imbottitura interna.

E i requisiti obbligatori degli elmetti di protezione sono:

- assorbimento degli urti;
- resistenza alla penetrazione (dei solidi);
- resistenza alla fiamma;
- ancoraggi del sottogola;
- etichetta.

Inoltre la norma di riferimento dei DPI del capo è la UNI EN 397 che definisce le caratteristiche costruttive ed i requisiti essenziali di resistenza degli elmetti al fine della protezione da alcuni rischi specifici: caduta di oggetti, lacerazioni, fiamme libere e dal possibile rischio di intrappolamento e soffocamento conseguente all'uso della cinghia sottogola. Tali elmetti sono ritenuti idonei per lavori in edilizia, in fossati, apparecchi di sollevamento, ecc.

Ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che riporti le seguenti indicazioni:

- il numero della norma europea EN 397;
- il nome o la marca del fabbricante;
- l'anno e il trimestre di fabbricazione;
- il tipo di elmetto;
- la taglia o la scala taglie.

Indicazioni complementari, quali le istruzioni o raccomandazioni di regolazione, di montaggio, di uso, di lavaggio, di disinfezione, di manutenzione e di stoccaggio, sono specificate nel foglietto di utilizzo.

Concludiamo questo breve excursus tra i dispositivi di protezione individuali, con qualche indicazione relativa ad alcune tipologie di DPI dell'udito:

- cuffia: protettore dell'udito costituito da una conchiglia da premere contro ognuno dei due padiglioni auricolari o da una conchiglia circumaurale (che avvolge l'orecchio) da premere contro la testa attorno ai padiglioni: le conchiglie possono essere premute contro la testa con un archetto di sostegno o con un dispositivo montato su un elmetto di protezione o altra attrezzatura;
- cuffia con archetto di sostegno sopra la testa: cuffia progettata per essere indossata con l'archetto di sostegno che passa sopra la testa;
- cuffia con archetto di sostegno dietro la nuca: cuffia progettata per essere indossata con l'archetto di sostegno che passa dietro la nuca;
- cuffia con archetto di sostegno sotto il mento: cuffia progettata per essere indossata con l'archetto di sostegno che passa sotto il mento;
- cuffia universale: cuffia progettata per essere indossata con l'archetto di sostegno sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento;
- inserti auricolari: protettori auricolari che vengono inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella conca del padiglione auricolare per chiudere a tenuta l'imbocco del meato acustico esterno; talvolta sono provvisti di un cordone o di un archetto di interconnessione e si dividono in due tipi: inserti monouso, destinati ad essere utilizzati una sola volta; inserti riutilizzabili, destinati ad essere utilizzati più volte.

Il documento si sofferma poi sui metodi per determinare l'attenuazione dei DPI dell'udito in modo da abbattere il livello di pressione acustica continua equivalente (LAeq), giornaliera o settimanale, dei lavoratori.

Il documento "Dispositivi di protezione individuale", slide realizzate dall'ing. Daniele Galoppa dell'INAIL e pubblicate sul sito dell'Ente Scuola Edile di Cosenza è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131220_Inail_slide_DPI.pdf

AMBIENTI CONFINATI: LE ISTRUZIONI PER LA FASE PREPARATORIA DEI LAVORI

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

03 marzo 2014

Istruzioni operative e misure minime di prevenzione per le varie fasi di lavoro in ambienti confinati. Il responsabile degli interventi, le attività conoscitive, i permessi di ingresso, la valutazione dei rischi, le procedure di lavoro e salvataggio.

Il D.Lgs.81/08 all'articolo 15, comma 1, lettera c), impone l'eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico e per i lavori negli ambienti confinati c'è in realtà un solo modo per eliminare il rischio alla fonte: eseguire i lavori rimanendo all'esterno.

Questo è l'approccio di fondo delle "Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati", realizzate dal gruppo di lavoro denominato "Ambienti Confinati", insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 81/08 della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione, nella fase di seconda revisione, dell'ing. Adriano Paolo Bacchetta.

Nelle premesse si sottolinea come il progresso tecnico, anche in questo campo, sta evolvendo e per i lavori in ambienti confinati, considerando gli elevati rischi per la sicurezza e salute in gioco, la valutazione delle modalità di lavoro scelte rispetto alle tecnologie disponibili diventa il punto centrale, al quale gli organi di vigilanza presteranno particolare attenzione. In altri termini è il datore di lavoro che deve dimostrare che per l'esecuzione dei lavori non vi è alternativa all'accesso.

Come detto nell'introduzione, è il citato articolo 15 del D.Lgs.81/08 che detta l'orientamento generale: eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico.

Tuttavia la mera applicazione del progresso tecnico è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Gli interventi negli ambienti confinati richiedono, oltre all'applicazione della migliore tecnologia, anche una gestione della prevenzione nella quale la conoscenza dei rischi, la formazione e l'addestramento, integrati in una organica progettazione, sono fondamentali.

Il documento dopo aver affrontato la definizione di ambiente confinato, i problemi di questi ambienti e l'analisi dei rischi, si sofferma ampiamente sulle varie fasi di lavoro.

La sequenza operativa può essere così suddivisa:

- 1) Individuazione del Responsabile degli interventi
- 2) Attività conoscitive
- 3) Valutazione dei rischi e Redazione procedure di lavoro e salvataggio
- 4) Predisposizione del Permesso di ingresso e delle attrezzature
- 5) Riunione iniziale (Briefing) e informazione/formazione specifiche
- 6) Controlli iniziali (attrezzature, luoghi, ecc.)
- 7) Segregazione dell'area di lavoro
- 8) Isolamento da fonti pericolose di energia e materia
- 9) Predisposizioni per l'ingresso/uscita
- 10) Ventilazione/Bonifica
- 11) Analisi atmosfera interna
- 12) Compilazione dell'autorizzazione di accesso
- 13) Attività all'interno dell'ambiente confinato
- 14) Messa in sicurezza del sito
- 15) Riunione finale (Debriefing)

In questo articolo ci soffermiamo sulla Sezione 1, la fase preparatoria dei lavori, comprendente i punti 1, 2, 3 e 4 della sequenza.

Riguardo alla individuazione del Responsabile degli interventi, il documento ricorda che il dato-

re di lavoro del personale che opererà nell'ambiente confinato deve individuare un responsabile degli interventi (che può essere lo stesso datore di lavoro) che autorizzerà per iscritto, su apposito modulo di autorizzazione/permesso di ingresso (ne è presente un esempio in allegato al documento), le operazioni da svolgere, nonché l'ingresso degli operatori dopo verifica dell'attuazione delle procedure di bonifica stabilite. In caso di appalto il datore di lavoro committente deve designare un proprio rappresentante competente che vigili sui lavori e si coordini con il responsabile di cui sopra.

Veniamo alla misure minime di prevenzione correlate alle attività conoscitive:

- deve essere effettuata la ricerca di tutta la documentazione relativa al luogo confinato comprensiva di disegni, specifiche tecniche, ecc.; questa attività fondamentale ricade sul datore di lavoro committente o suoi delegati;
- deve essere effettuata la misura strumentale del tenore di ossigeno e della concentrazione di eventuali gas o sostanze pericolose normalmente presenti nell'ambiente confinato; si dovrà inoltre valutare l'eventuale rischio connesso alla presenza, anche solo occasionale o accidentale, di ulteriori gas o sostanze pericolose;
- è importante effettuare un sopralluogo conoscitivo dell'intorno del luogo confinato, ponendo attenzione sia alla corrispondenza tra la documentazione in possesso e lo stato reale del sito che alle caratteristiche del luogo confinato (aperture, accessi, ecc.), anche ricercando eventuali rischi interferenti (sfiati, ecc.); qualora sia tecnicamente possibile, è sempre raccomandabile effettuare una video ispezione dall'esterno del locale confinato; l'eventuale registrazione può essere un'utile informazione da fornire preventivamente agli operatori.

Il documento segnala poi l'importanza di un verbale scritto dei sopralluoghi in caso di appalto e/o in situazioni complesse.

Queste le istruzioni operative per la valutazione dei rischi e redazione procedure di lavoro e salvataggio:

- sulla base dei documenti a disposizione, degli elementi raccolti durante i sopralluoghi e delle esperienze maturate, deve essere effettuata o aggiornata la Valutazione dei rischi, considerando l'eventuale opportunità di suddividere l'intervento in più fasi; grande enfasi si deve porre nella progettazione delle operazioni di salvataggio;
- sulla base della valutazione dei rischi, vanno redatte o aggiornate le procedure di lavoro e di salvataggio specifiche per l'intervento (un allegato al documento è relativo ai criteri per la stesura di una Procedura); si ricorda che copia delle procedure deve essere consegnata e illustrata ad ogni lavoratore durante una specifica iniziativa di formazione/ addestramento; questa attività risulta a carico del datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori;
- le procedure di emergenza devono stabilire, in relazione al livello di rischio e alle possibili cause dell'emergenza, le modalità di effettuazione degli interventi di soccorso; in particolare deve essere stabilito se è sufficiente la tecnica di "Non ingresso di salvataggio" o se è necessario adottare il sistema di "Entrata di salvataggio": il documento riporta cosa è da definire in entrambi i casi;
- all'esterno di ogni luogo confinato deve essere sempre presente almeno una persona con funzione di sorveglianza/allertamento, che può coincidere con lo stesso responsabile degli interventi, che non deve mai entrare nel luogo confinato in quanto deve sorvegliare personalmente e con continuità l'attività in corso; l'eventuale squadra designata per operazioni di salvataggio deve essere disponibile nei pressi del luogo confinato per poter intervenire immediatamente in caso di necessità;
- il numero di addetti all'emergenza/salvataggio deve essere proporzionato al numero di lavoratori operanti all'interno del luogo confinato e alla complessità delle operazioni di soccorso; va inoltre considerata la possibile esigenza di provvedere, anche contemporaneamente, sia all'attività di salvataggio (essenzialmente recupero), sia all'attività di primo soccorso sanitario (da svolgersi all'interno o all'esterno a seconda delle situazioni), sia al supporto operativo ai soccorritori (nel documento sono riportate diverse tabelle per indirizzare nella definizione del numero dei soccorritori di emergenza/salvataggio);
- la squadra di salvataggio dovrà disporre delle competenze idonee ai tipi di emergenza previsti; ciò significa che oltre alle competenze sanitarie, può essere necessaria la presenza di personale in grado di effettuare interventi tecnici come: misurazioni in continuo dell'atmosfera, apertura rapida di varchi in pareti metalliche, ecc..

Concludiamo affrontando il tema della predisposizione del permesso di ingresso e delle attrezzature:

- il datore di lavoro della ditta esecutrice o un suo delegato predispone l'autorizzazione/ permesso all'ingresso indicando le operazioni da effettuare prima dell'ingresso;
- deve essere predisposta la necessaria attrezzatura per effettuare la lavorazione e il salvataggio, ponendo particolare attenzione agli accessori: scelta utensili elettrici e/o ad aria compressa, eventuali raccordi o adattatori delle tubazioni dell'aria, para spigoli per la fune di recupero, apparecchi illuminanti elettrici o pneumatici, apparecchi di comunicazione, ecc.; tra le attrezzature da considerare con particolare attenzione, è da comprendere anche l'eventuale gruppo elettrogeno e/o altri sistemi per garantire, se necessaria, la continuità dell'alimentazione elettrica (per la ventilazione, l'illuminazione, le comunicazioni, i monitoraggi, ecc.);
- in caso di rischio incendio/esplosione, tutte le apparecchiature, i DPI e gli indumenti devono essere conformi alle direttive ATEX, con caratteristiche idonee alle sostanze pericolose presenti;
- l'elenco dell'attrezzatura sarà riportato nella procedura di lavoro e/o nella procedura di emergenza e nell'autorizzazione/permesso all'ingresso
- andranno indicati i DPI, l'attrezzatura di salvataggio e la strumentazione per il monitoraggio;
- dovrà essere sempre eseguita la verifica delle attrezzature, effettuando le eventuali operazioni necessarie a renderle idonee all'impiego (manutenzioni, esclusioni, riparazioni, ripristini, ricariche, ecc.).

Il documento "Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati", realizzato dal gruppo di lavoro denominato "Ambienti Confinati", insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Emilia Romagna, è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131220_indicazioni_operative_spazi_confinati.pdf

LEGGE DI CONVERSIONE: LE PROROGHE IN MATERIA DI SICUREZZA

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

04 marzo 2014

di Tiziano Menduto

La legge di conversione del decreto "mille proroghe" conferma, con modifiche, le proroghe per le strutture ricettive turistico-alberghiere, per gli impianti funiviari e per l'invio telematico del certificato di gravidanza.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2014, n.15 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n.150 (il cosiddetto "milleproroghe") recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

E con questa pubblicazione sono state non solo confermate le proroghe in materia di salute e sicurezza, che PuntoSicuro aveva già segnalato in relazione al Decreto legge "mille proroghe", e che erano in vigore dal 31 dicembre 2013.

Segnalando che la conversione avviene con alcune modifiche, ricordiamo brevemente le proroghe confermate.

Ad esempio nel Decreto Legge 150/13 era contenuta la proroga dei termini per le disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto, giustificata dalla necessità di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.

Tuttavia l'articolo 11, che conferma la proroga al 31 dicembre 2014, è stato riscritto.

Ne riportiamo la nuova versione:

Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Da notare che al testo originario, oltre ad alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti due commi. Il secondo comma dovrebbe permettere, "entro sessanta giorni", l'aggiornamento e semplificazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

Un'altra proroga del "mille proroghe" riguardava gli impianti funiviari.

Riportiamo a questo proposito l'articolo 4, comma 7 del Decreto Legge, come modificato:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non

superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

Concludiamo ricordando che la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 è entrata in vigore il primo marzo 2014, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Legge 27 febbraio 2014, n.15 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2013 n.150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" è scaricabile all'indirizzo.

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;15>